

GÜZELI

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

26 ottobre 2006 \*

Nel procedimento C-4/05,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Verwaltungsgericht Aachen (Germania) con decisione 29 dicembre 2004, pervenuta in cancelleria il 6 gennaio 2005, nella causa

**Hasan Güzeli**

contro

**Oberbürgermeister der Stadt Aachen,**

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dai sigg. P. Jann, presidente di sezione, K. Lenaerts e K. Schiemann (relatore), giudici,

\* Lingua processuale: il tedesco.

avvocato generale: sig. L. A. Geelhoed  
cancelliere: sig.ra K. Sztranc-Sławiczek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 12 gennaio 2006,

considerate le osservazioni presentate:

- per il sig. Güzeli, dal sig. R. Hofmann, Rechtsanwalt;
- per il governo tedesco, dal sig. M. Lumma e dalla sig.ra C. Schulze-Bahr, in qualità di agenti;
- per il governo slovacco, dal sig. R. Procházka, in qualità di agente;
- per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. V. Kreuzschitz e G. Rozet, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 23 marzo 2006,

ha pronunciato la seguente

### **Sentenza**

<sup>1</sup> La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'art. 10, n. 1, della decisione del Consiglio di associazione CEE-Turchia 19 settembre 1980, n. 1,

relativa allo sviluppo dell'associazione (in prosieguo: la «decisione n. 1/80»). Il Consiglio di associazione è stato istituito dall'Accordo che crea un'associazione fra la Comunità economica europea e la Turchia, firmato il 12 settembre 1963 ad Ankara dalla Repubblica di Turchia, da un lato, e dagli Stati membri della CEE e dalla Comunità, dall'altro, e che è stato concluso, approvato e confermato a nome di quest'ultima con decisione del Consiglio 23 dicembre 1963, 64/732/CEE (GU 1964, n. 217, pag. 3685).

- 2 Tale domanda è stata proposta nell'ambito di una controversia che oppone il sig. Güzeli, cittadino turco, all'Oberbürgermeister der Stadt Aachen (Primo Sindaco della città di Aquisgrana; in prosieguo: l'«Oberbürgermeister») relativamente al rifiuto che quest'ultimo ha opposto ad una proroga del permesso di soggiorno del sig. Güzeli.

## **Contesto normativo**

### *La normativa comunitaria*

- 3 Ai sensi dell'art. 6, nn. 1 e 2, della decisione n. 1/80:

«1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 7, relativo al libero accesso dei familiari all'occupazione, il lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro ha i seguenti diritti:

- rinnovo, in tale Stato membro, dopo un anno di regolare impiego, del permesso di lavoro presso lo stesso datore di lavoro, se dispone di un impiego;

- candidatura, in tale Stato membro, ad un altro posto di lavoro, la cui regolare offerta sia registrata presso gli uffici di collocamento dello Stato membro, nella stessa professione, presso un datore di lavoro di suo gradimento, dopo tre anni di regolare impiego, fatta salva la precedenza da accordare ai lavoratori degli Stati membri della Comunità;
  
- libero accesso, in tale Stato membro, a qualsiasi attività salariata di suo gradimento, dopo quattro anni di regolare impiego.

2. Le ferie annuali e le assenze per maternità, infortunio sul lavoro, o malattia di breve durata sono assimilate ai periodi di regolare impiego. I periodi di involontaria disoccupazione, debitamente constatati dalle autorità competenti, e le assenze provocate da malattie di lunga durata, pur senza essere assimilate a periodi di regolare impiego, non pregiudicano i diritti acquisiti in virtù del periodo di impiego anteriore».

4 Ai sensi dell'art. 10, n. 1, della decisione n. 1/80:

«Gli Stati membri della Comunità concedono ai lavoratori turchi inseriti nel loro mercato del lavoro legale un regime caratterizzato dalla mancanza di qualsiasi discriminazione di nazionalità rispetto ai lavoratori comunitari, con riferimento alla retribuzione e alle altre condizioni di lavoro».

#### *La normativa nazionale*

5 Ai sensi dell'art. 284, n. 5, del terzo libro del Codice sociale tedesco (Sozialgesetzbuch), applicabile sino al 31 dicembre 2004, un permesso di lavoro

poteva essere accordato solo quando lo straniero disponeva di un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 della legge sugli stranieri (Ausländergesetz).

- 6 In occasione dell'entrata in vigore della legge sull'immigrazione (Zuwanderungsgesetz), il 1° gennaio 2005, il permesso di lavoro in quanto tale non è più necessario. Da quel momento in avanti, è direttamente il titolo di soggiorno stesso a determinare se un lavoratore straniero abbia il diritto di svolgere un'attività lavorativa.

### **Controversia principale e questioni pregiudiziali**

- 7 Dall'ordinanza di rinvio risulta che il sig. Güzeli, cittadino turco, è entrato nel territorio tedesco il 13 settembre 1991.
- 8 Dopo il suo matrimonio con una cittadina tedesca il 7 marzo 1997, l'Oberbürgermeister gli ha rilasciato, il 29 luglio 1997, un permesso di soggiorno valido solo per un anno. Peraltro, il 31 luglio 1997 l'ufficio del lavoro di Aachen gli ha attribuito un permesso di lavoro di durata indeterminata e valido per qualsiasi attività lavorativa.
- 9 Il 19 giugno 1998 il sig. Güzeli ha chiesto una proroga del suo permesso di soggiorno. L'8 luglio 1998 si è separato da sua moglie e nel 2002 ha divorziato.

- 10 Il 6 gennaio 1999 l'Oberbürgermeister ha prorogato il permesso di soggiorno del sig. Güzeli, in un primo tempo sino al 6 dicembre 1999, poi sino al 9 ottobre 2001, con l'indicazione che il sig. Güzeli poteva avvalersi dei diritti di cui all'art. 6, n. 1, primo trattino, della decisione n. 1/80. Il permesso di soggiorno conteneva la seguente aggiunta: «Non è consentita alcuna attività lavorativa autonoma o analoga attività lavorativa subordinata. L'unica attività lavorativa consentita è quella di cameriere presso il Caffè Marmara in Aquisgrana».
- 11 Il 25 settembre 2001 il sig. Güzeli ha chiesto la proroga del suo permesso di soggiorno.
- 12 Dal 1° ottobre al 31 dicembre 1997, dal 1° febbraio 1998 al 31 marzo 1999 nonché dal 1° giugno 1999 al 31 marzo 2000, egli ha lavorato ad Aquisgrana, al Caffè Marmara, per le varie imprese che hanno gestito tale locale (in prosieguo, complessivamente: il «Caffè Marmara»), in qualità di cameriere.
- 13 Dal 10 aprile sino al 14 dicembre 2000 nonché dal 1° marzo sino al 30 novembre 2001, il sig. Güzeli era impiegato in Aquisgrana come lavoratore stagionale presso l'impresa Aachener Printen und Schokoladenfabrik Henry Lambertz GmbH & Co KG (in prosieguo: l'«impresa Lambertz»). In tali periodi intermedi egli ha percepito un sussidio dall'Ufficio del lavoro di Aquisgrana. Egli non ha mai percepito prestazioni di assistenza sociale.
- 14 Dopo il 2 aprile 2002, in particolare dal 23 novembre 2002 al 5 dicembre 2003 nonché dal 2 giugno 2004 fino alla fine della stagione 2004, egli ha lavorato per l'impresa Lambertz.

- 15 Con decisione dell'Amtsgericht Aachen ( Pretore di Aquisgrana) 27 giugno 2002, il sig. Güzeli è stato condannato ad una pena pecuniaria per aver violato in due occasioni l'Ausländergesetz, in quanto, lavorando presso la ditta Lambertz, non ha ottemperato alle condizioni previste dal suo permesso di soggiorno.
- 16 Il 2 gennaio 2003 la domanda del sig. Güzeli diretta ad ottenere la proroga del suo titolo di soggiorno è stata respinta dall'Oberbürgermeister e gli è stata ingiunta l'espulsione verso la Turchia. Il reclamo proposto dal sig. Güzeli contro tale decisione è stato respinto dalla Bezirksregierung Köln (amministrazione distrettuale di Colonia) con decreto 20 luglio 2004. Il 9 agosto 2004 il sig. Güzeli ha presentato un ricorso dinanzi al Verwaltungsgericht Aachen (Tribunale amministrativo di Aquisgrana).
- 17 In tale contesto, il Verwaltungsgericht Aachen ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
- «1) Se il divieto di discriminazione sancito dall'art. 10, n. 1, della decisione n. 1/80 vieti ad uno Stato membro di rifiutare la proroga del titolo di soggiorno, per la durata della sua occupazione, ad un lavoratore turco nella situazione del ricorrente, il quale, alla scadenza del permesso di soggiorno nazionale originariamente concessogli, era inserito nel mercato del lavoro legale dello Stato membro ed era titolare di un permesso di lavoro di durata indeterminata.

Se in questo contesto sia rilevante il fatto che il permesso di lavoro concesso al lavoratore migrante turco:

— è stato rilasciato, in conformità al diritto interno, senza limitazioni temporali;

— è stato rilasciato, in conformità al diritto interno, a condizione che continui a sussistere l'originario permesso di soggiorno, e tuttavia esso non decade automaticamente alla scadenza del titolo di soggiorno, bensì rimane valido fino a quando lo straniero non sia più legittimato a soggiornare, neppure in via temporanea, nel territorio dello Stato membro.

- 2) Se alla luce dell'art. 10, n. 1, della decisione n. 1/80, lo Stato membro possa rifiutare al lavoratore turco il soggiorno quando quest'ultimo, allo scadere del permesso di soggiorno da ultimo concessogli, sia impiegato come lavoratore stagionale, sia cioè disoccupato nei periodi intercorrenti tra un'attività lavorativa e l'altra.
  
- 3) Se sul divieto di rifiutare la proroga del titolo di soggiorno, derivante dall'art. 10, n. 1, della decisione n. 1/80, possa influire una modifica del diritto nazionale relativo all'autorizzazione al lavoro, avvenuta successivamente alla scadenza del permesso di soggiorno originariamente concesso».

### **Sulle questioni pregiudiziali**

<sup>18</sup> Dall'ordinanza di rinvio risulta che il giudice nazionale respinge ab origine l'ipotesi secondo cui un cittadino turco che si trovi in una situazione quale quella del sig. Güzeli possa avvalersi dei diritti conferitigli dall'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80. Sulla base di tale premessa, esso si interroga sull'eventuale applicabilità dell'art. 10, n. 1, della medesima decisione.



- 19 Al fine di fornire una soluzione utile al giudice del rinvio, occorre verificare, innanzi tutto, la correttezza della tesi secondo cui il diritto del sig. Güzeli alla proroga del suo titolo di soggiorno non può essere fondato sull'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80.

*Sull'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80*

- 20 L'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80 enuncia le principali condizioni a cui deve rispondere l'attività lavorativa dei cittadini turchi inseriti nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro ai fini del rilascio e della proroga del permesso di lavoro.
- 21 Il primo trattino di tale disposizione richiede un anno di regolare impiego affinché il lavoratore turco possa beneficiare del rinnovo del suo permesso di lavoro presso lo stesso datore di lavoro.
- 22 Il secondo trattino della stessa disposizione, in sostanza, autorizza il lavoratore turco, dopo tre anni di regolare impiego, a candidarsi ad un altro posto di lavoro, nella stessa professione, presso un datore di lavoro di suo gradimento.
- 23 Il terzo trattino della detta disposizione permette al lavoratore turco di beneficiare, dopo quattro anni di regolare impiego, del libero accesso a qualsiasi attività salariata di suo gradimento.

- 24 La Corte ha costantemente dichiarato che l'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80 è direttamente efficace negli Stati membri e che pertanto i cittadini turchi che rispondano ai requisiti ivi indicati possono invocare direttamente i diritti loro attribuiti, in modo graduale e in funzione della durata dell'esercizio di un'attività lavorativa nello Stato membro ospitante, dai tre tratti di tale disposizione (v., in particolare, sentenze 20 settembre 1990, causa C-192/89, Sevince, Racc. pag. I-3461, punto 26, e 19 novembre 2002, causa C-188/00, Kurz, Racc. pag. I-10691, punto 26).
- 25 I diritti che tale disposizione conferisce al lavoratore turco sul piano occupazionale implicano necessariamente, per evitare di privare di qualsiasi efficacia i diritti di accesso al mercato del lavoro e di svolgimento di un'attività lavorativa, l'esistenza di un correlato diritto di soggiorno in capo all'interessato (sentenza Kurz, cit., punto 27).
- 26 Dal tenore stesso dell'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80 risulta che questa disposizione presuppone che l'interessato sia un lavoratore turco che si trova nel territorio di uno Stato membro, che sia inserito nel regolare mercato del lavoro dello Stato membro ospitante e ivi abbia esercitato un lavoro regolare per un certo periodo di tempo (sentenza Kurz, cit., punto 28).
- 27 Occorre quindi indagare se, alla data della scadenza del suo permesso di soggiorno, ossia il 9 ottobre 2001, a partire dalla quale il sig. Güzeli ha chiesto la proroga del detto permesso (in prosieguo: la «data di riferimento»), l'interessato soddisfacesse i requisiti per poter beneficiare dei diritti attribuiti dal detto art. 6, n. 1.
- 28 Dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che, alla data di riferimento, il sig. Güzeli era impiegato presso l'impresa Lambertz. Tale attività lavorativa era iniziata in data 10 aprile 2000, ossia dopo che il sig. Güzeli aveva posto fine al suo rapporto di lavoro con il suo primo datore di lavoro, il Caffè Marmara, durato dal 1° ottobre 1997 al 31 marzo 2000.

- 29 Orbene, occorre ricordare che il permesso di soggiorno del sig. Güzeli, prorogato dalle autorità tedesche fino al 6 dicembre 1999 e poi ancora fino al 9 ottobre 2001, precisava che questi poteva beneficiare dei diritti risultanti dall'art. 6, n. 1, primo trattino, della decisione n. 1/80. A tal fine, il permesso di soggiorno del sig. Güzeli conteneva la seguente aggiunta: «Non è consentita alcuna attività lavorativa autonoma o analoga attività lavorativa subordinata. L'unica attività lavorativa consentita è quella di cameriere presso il Caffè Marmara in Aquisgrana».
- 30 Le autorità tedesche, limitando, nel permesso di soggiorno del sig. Güzeli, le sue attività lavorative a quelle esercitate presso il detto Caffè Marmara, hanno tradotto i diritti di cui il sig. Güzeli poteva beneficiare all'epoca sulla base dell'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80. Prima di potersi candidare ad un altro posto di lavoro (nella stessa professione), presso un datore di lavoro di suo gradimento, il sig. Güzeli avrebbe dovuto continuare a lavorare presso il suo primo datore di lavoro, il Caffè Marmara, per tre anni, ai sensi del secondo trattino di tale disposizione, come invece non ha fatto.
- 31 Tuttavia, occorre indagare se, dopo un anno di lavoro presso l'impresa Lambertz, il sig. Güzeli potesse far valere, conformemente all'art. 6, n. 1, primo trattino, della decisione n. 1/80, un diritto al rinnovo del suo permesso di lavoro. A tal fine egli avrebbe dovuto, alla data di riferimento, essere inserito nel regolare mercato del lavoro dello Stato membro ospitante.
- 32 Secondo una giurisprudenza costante, il concetto di «regolare mercato del lavoro», di cui all'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80, deve considerarsi riferito a tutti i lavoratori che si sono conformati alle prescrizioni di legge e di regolamento dello Stato membro ospitante in materia di ingresso sul suo territorio nonché di impiego, e che hanno quindi il diritto di esercitare un'attività lavorativa in tale Stato (sentenza Kurz, cit., punto 39).

- 33 Il beneficio dei diritti elencati nei tre trattini dell'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80 è pertanto subordinato alla sola condizione che il lavoratore turco abbia rispettato la normativa dello Stato membro ospitante che disciplina l'ingresso nel suo territorio e l'esercizio di un'attività lavorativa dipendente (sentenza 10 febbraio 2000, causa C-340/97, Nazli, Racc. pag. I-957, punto 32).
- 34 Relativamente a tale condizione, si sottolinea che l'art. 6, n. 1, primo trattino, della decisione n. 1/80 non può essere inteso nel senso che un lavoratore turco può avvalersi dei diritti conferitigli da tale disposizione qualora eserciti un'attività lavorativa dipendente presso un secondo datore di lavoro senza soddisfare i requisiti di cui al secondo trattino della medesima disposizione.
- 35 Nondimeno, dalla motivazione dell'ordinanza di rinvio nonché dalla formulazione della prima questione pregiudiziale emerge che il giudice nazionale ritiene che, alla data di riferimento, il sig. M. Güzeli fosse «inserito nel regolare mercato del lavoro» dello Stato membro ospitante.
- 36 Non essendo la Corte competente, ai sensi dell'art. 234 CE, a pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione delle norme di diritto interno (v. sentenza 26 settembre 1996, causa C-341/94, Allain, Racc. pag. I-4631, punto 11), spetta al giudice nazionale procedere alle constatazioni necessarie al riguardo, al fine di determinare se, alla data di riferimento, il sig. Güzeli avesse rispettato le condizioni prescritte dalle autorità tedesche per l'esercizio della sua attività lavorativa dipendente, in particolare alla luce dell'importanza che, nel diritto tedesco, riveste la condizione, posta al suo permesso di soggiorno, relativa alla sua attività lavorativa presso il Caffè Marmara. Il giudice nazionale dovrà chiedersi se tale condizione prevalga sul permesso di soggiorno, valido per qualsiasi tipo di attività professionale, rilasciato al sig. Güzeli il 31 luglio 1997.
- 37 Qualora, in sede di tale esame, il giudice del rinvio dovesse constatare che, alla data di riferimento, il sig. Güzeli non era inserito nel regolare mercato tedesco del lavoro,

risulterebbe fondato il diniego da esso espresso relativamente alla possibilità per il sig. Güzeli di ottenere una proroga del suo permesso di soggiorno, ai sensi dell'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80.

38 Se, invece, tale giudice dovesse giungere alla conclusione che, alla data di riferimento, il sig. Güzeli era inserito nel detto mercato del lavoro, quest'ultimo potrebbe far valere i diritti attribuitigli dall'art. 6, n. 1, primo trattino, della decisione n. 1/80, relativamente ai periodi di lavoro trascorsi presso l'impresa Lambertz. Spetterà al giudice nazionale verificare se tale lavoro rivesta il carattere di un «regolare impiego» ai sensi dell'art. 6, n. 1. Al riguardo occorre ricordare che il concetto di «regolare impiego» costituisce una nozione di diritto comunitario e presuppone una situazione stabile e non precaria nel mercato del lavoro di uno Stato membro (v. sentenze Sevince, cit., punto 30, e 30 settembre 1997, causa C-98/96, Ertanir, Racc. pag. I-5179, punto 59).

39 Dal fascicolo sottoposto alla Corte emerge che il sig. Güzeli era stato assunto presso l'impresa Lambertz in qualità di lavoratore stagionale e che la sua attività lavorativa è stata svolta con alcune interruzioni (in particolare dal 14 novembre 2000 al 1° marzo 2001). Occorre esaminare se tale circostanza possa avere ripercussioni in sede di valutazione del periodo di attività lavorativa regolare svolta dal sig. Güzeli.

40 Ai fini del calcolo dei periodi di regolare impiego menzionati nei tre trattini dell'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80, il n. 2 del medesimo articolo prevede un regime di favore per il lavoratore turco che interrompa temporaneamente la sua attività lavorativa, a seconda del tipo e della durata di tali periodi di inattività.

41 Ai sensi dell'art. 6, n. 2, seconda frase, della decisione n. 1/80, i periodi di inattività dovuti ad una malattia di lunga durata o ad un'involontaria disoccupazione (ossia

non imputabili al lavoratore), pur senza essere assimilati a periodi di regolare impiego, non pregiudicano i diritti acquisiti in virtù del periodo di impiego anteriore.

<sup>42</sup> Quest'ultima disposizione ha come unico scopo quello di evitare che un lavoratore turco che ricomincia a lavorare dopo essere stato costretto a interrompere le sue attività professionali a causa di una malattia di lunga durata o di un'involontaria disoccupazione sia obbligato a ricominciare, alla stregua di un cittadino turco che non ha ancora svolto un'attività lavorativa salariata nello Stato membro interessato, il computo dei periodi di regolare attività lavorativa prescritti dall'art. 6, n. 1, primo terzo trattino, della decisione n. 1/80 (v., in tal senso, sentenze 23 gennaio 1997, causa C-171/95, Tetik, Racc. pag. I-329, punto 39, e 10 gennaio 2006, causa C-230/03, Sedef, Racc. pag. I-157, punto 52).

<sup>43</sup> Dalla motivazione dell'ordinanza emessa dal giudice del rinvio emerge che quest'ultimo fonda il suo ragionamento sulla tesi che solo i periodi lavorativi anteriori che soddisfino la condizione della durata, di cui ai tre trattini dell'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80, restano indenni dalle interruzioni dell'attività lavorativa previste all'art. 6, n. 2, seconda frase, di questa stessa decisione. L'idea sottesa all'analisi effettuata dal giudice nazionale è che il sig. Güzeli avrebbe dovuto lavorare per almeno un anno (durata prevista all'art. 6, n. 1, primo trattino, della decisione n. 1/80) per vedersi riconoscere un «diritto acquisito» ai sensi dell'art. 6, n. 2, seconda frase, della stessa decisione, che non sarebbe pregiudicato da un'interruzione temporanea.

<sup>44</sup> Un'interpretazione del genere è conforme allo scopo dell'art. 6, n. 2, seconda frase, della decisione n. 1/80 che mira a garantire il mantenimento e la continuità dei diritti che il lavoratore turco ha già acquisito in forza dei periodi di impiego trascorsi anteriormente. Il termine «diritti» ivi utilizzato implica che non si tratta di periodi di una qualsiasi durata, anche minima, bensì di periodi di impiego anteriori la cui durata sia sufficiente a far sorgere un diritto al lavoro, diritto che, secondo la ratio di tale disposizione, deve continuare ad esistere malgrado l'interruzione temporanea dell'attività lavorativa dovuta a ragioni non imputabili al lavoratore turco.

45 Orbene, nel caso di specie, al momento dell'interruzione del suo rapporto di lavoro con l'impresa Lambertz, il sig. Güzeli non aveva ancora acquisito un tale «diritto», avendo lavorato per soli otto mesi (dal 10 aprile al 14 dicembre 2000), ossia per una durata insufficiente all'insorgere di un qualsiasi diritto ai sensi dell'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80.

46 È alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare le questioni pregiudiziali sollevate.

*Sull'art. 10 della decisione n. 1/80*

47 Il giudice del rinvio ha sottoposto tre questioni relative all'interpretazione dell'art. 10, n. 1, della decisione n. 1/80.

48 Dalla stessa formulazione dell'art. 10, n. 1, della decisione n. 1/80 risulta che il beneficio dei diritti previsti da tale disposizione è subordinato, esattamente come quelli previsti dall'art. 6, n. 1, della stessa decisione, alla condizione che il lavoratore turco sia inserito nel mercato del lavoro legale dello Stato membro interessato.

49 Quanto alla rilevanza, in tale contesto, del fatto che il lavoratore turco abbia cambiato datore di lavoro prima del termine del periodo di tre anni previsto dall'art. 6, n. 1, secondo trattino, della decisione n. 1/80, occorre ricordare, come rilevato al punto 36 della presente sentenza, che spetta al giudice nazionale interpretare le norme rilevanti di diritto interno e procedere alle constatazioni necessarie al riguardo.

- 50 Se dall'esame della normativa tedesca svolto dal giudice nazionale dovesse risultare che, alla data di riferimento, il sig. Güzeli non soddisfaceva la condizione del suo inserimento nel mercato del lavoro legale, non si potrebbe invocare l'art. 10, n. 1, della decisione n. 1/80 al fine di ottenere la proroga del suo titolo di soggiorno.
- 51 Se invece dovesse risultare che, alla data di riferimento, il sig. Güzeli era effettivamente inserito nel mercato del lavoro legale, si pone la questione se egli potesse invocare l'art. 10, n. 1, della decisione n. 1/80.
- 52 A tale proposito il sig. Güzeli, nelle osservazioni da lui presentate dinanzi alla Corte, ha richiamato l'interpretazione di un'analogia disposizione contenuta nell'Accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco, firmato a Rabat il 27 aprile 1976 e approvato in nome della Comunità con il regolamento (CEE) del Consiglio 26 settembre 1978, n. 2211 (GU L 264, pag. 1), fornita dalla Corte nella sua sentenza 2 marzo 1999, causa C-416/96, Eddline El-Yassini (Racc. pag. I-1209, punti 62-64), secondo la quale, se è vero che, in linea di principio, non vi è un divieto nei confronti di uno Stato membro di negare la proroga del permesso di soggiorno ad un cittadino marocchino che tale Stato membro aveva autorizzato a fare ingresso nel suo territorio e ad esercitarvi un'attività lavorativa, qualora il motivo iniziale alla base della concessione del diritto di soggiornare sia venuto meno al momento della scadenza del periodo di validità del permesso di soggiorno rilasciato alla persona interessata, diverso sarebbe il caso in cui lo Stato membro ospitante avesse concesso al lavoratore migrante marocchino precisi diritti afferenti all'esercizio di un'attività lavorativa, più estesi di quelli che gli erano stati conferiti dallo stesso Stato per quanto riguarda il soggiorno.
- 53 Orbene, spetta al giudice del rinvio determinare se tale fosse la situazione nella causa principale, tenuto conto, in particolare, della condanna subita dal sig. Güzeli per violazione delle condizioni prescritte nel suo permesso di soggiorno.



- 54 Alla luce delle precedenti considerazioni, occorre rispondere al giudice del rinvio che l'art. 6, n. 1, primo trattino, della decisione n. 1/80 dev'essere interpretato nel senso che un lavoratore turco può avvalersi dei diritti conferitigli da tale disposizione solo qualora la sua attività lavorativa subordinata presso un secondo datore di lavoro sia conforme alle prescrizioni di legge e di regolamento dello Stato membro ospitante in materia di ingresso nel suo territorio nonché di impiego. Spetta al giudice nazionale procedere alle constatazioni necessarie per determinare se ciò avvenga nel caso di un lavoratore turco che ha cambiato datore di lavoro prima che sia trascorso il periodo di tre anni previsto all'art. 6, n. 1, secondo trattino, della medesima decisione.
- 55 L'art. 6, n. 2, seconda frase, della decisione n. 1/80 dev'essere interpretato nel senso che mira a garantire che i periodi di interruzione di regolare impiego, dovuti ad un'involontaria disoccupazione o ad una malattia di lunga durata, non pregiudichino i diritti che il lavoratore turco ha già acquisito in forza dei periodi di impiego svolti anteriormente, i quali devono corrispondere alla durata fissata rispettivamente da ciascuno dei tre trattini del n. 1 di tale articolo.

## **Sulle spese**

- 56 Nei confronti delle parti della causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle

spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

**L'art. 6, n. 1, primo trattino, della decisione del Consiglio di associazione CEE-Turchia 19 settembre 1980, n. 1, relativa allo sviluppo dell'associazione, dev'essere interpretato nel senso che un lavoratore turco può avvalersi dei diritti conferitigli da tale disposizione solo qualora la sua attività lavorativa subordinata presso un secondo datore di lavoro sia conforme alle prescrizioni di legge e di regolamento dello Stato membro ospitante in materia di ingresso nel suo territorio nonché di impiego. Spetta al giudice nazionale procedere alle constatazioni necessarie per determinare se ciò avvenga nel caso di un lavoratore turco che ha cambiato datore di lavoro prima che sia trascorso il periodo di tre anni previsto all'art. 6, n. 1, secondo trattino, della medesima decisione.**

**L'art. 6, n. 2, seconda frase, della decisione n. 1/80 dev'essere interpretato nel senso che mira a garantire che i periodi di interruzione di regolare impiego, dovuti ad un'involontaria disoccupazione o ad una malattia di lunga durata, non pregiudichino i diritti che il lavoratore turco ha già acquisito in forza dei periodi di impiego svolti anteriormente, i quali devono corrispondere alla durata fissata rispettivamente da ciascuno dei tre trattini del n. 1 di tale articolo.**

Firme